



Comune di Valenza

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2026/2028 -
Sezione PIAO 2026/2028**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2026/2028 -
Sezione PIAO 2026/2028
(Legge 6/11/2012, n. 190, articolo 1, commi 8 e 9)**

PREMESSA	3
IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	5
1. CONTENUTI	5
2. ANALISI DI CONTESTO	6
2.1 Contesto esterno	6
2.2 Contesto interno	8
2.2.1. Articolazione della struttura organizzativa	8
2.2.2 Società partecipate	8
3. OBIETTIVI STRATEGICI	9
4. SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PTPCT	10
4.1 Autorità di indirizzo politico	10
4.2 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	10
4.3 Dirigenti	11
4.4 Titolari di Posizione Organizzativa	11
4.5 Nucleo di Valutazione (NdV)	11
4.6 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)	11
4.7 Dipendenti	12
4.8 Collaboratori dell'Amministrazione	12
5. GESTIONE DEL RISCHIO	12
5.1 Aree di rischio	12
5.2 La gestione del rischio	12
5.2.1 La mappatura dei processi	13
5.2.2 La valutazione del rischio	13
5.2.3 Il trattamento del rischio	13
5.2.4 Le misure obbligatorie	14
6. SEZIONE TRASPARENZA	23
6.1 Contesto normativo	23
6.2 Obiettivi strategici	24
6.3 Strumenti di attuazione della trasparenza	25
6.4 Organizzazione dell'Ente	26
6.5 Monitoraggio e vigilanza	26
6.6 Accesso civico	26
6.6.1 Contesto normativo	26
6.6.2 Modalità organizzative	27
7. CODICE DI COMPORTAMENTO	27
8. COLLEGAMENTO DEL PTPCT CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE	28
9. MONITORAGGIO DEL PTPCT	28
10. RESPONSABILITÀ	29
11. AGGIORNAMENTI AL PTPCT E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI	29

Allegati:

1. Aree di rischio generali ed elenco procedimenti mappati
2. Analisi del rischio
3. Metodologia per la stima del rischio
4. Sezione Trasparenza - Indicazione degli obblighi di pubblicazione e dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. lgs. n. 33/2013 così come integrato dal D. lgs. n. 97/2016
5. Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti comunali

P R E M E S S A

Il presente documento rappresenta l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) il quale, a decorrere dal triennio 2017/2019, ha assunto la denominazione attuale di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

L'obbligo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione scaturisce dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e, come specificato nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013 dell'ex CIVIT (ora ANAC), al punto 3.1.1: «*L'organo di indirizzo politico dovrà poi adottare il PTPC entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, L. n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento*»; detta previsione fornisce, quindi, la scansione temporale minima dell'attività di aggiornamento del Piano.

In conformità alla normativa sopra richiamata, il Comune di Valenza ha provveduto all'approvazione:

- del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2014/2016, con le seguenti deliberazioni: Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014 ad oggetto «*Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione PTPC e Programma Triennale per la Trasparenza 2014/2016 e Codice di Comportamento per i dipendenti comunali*», esecutiva, e Giunta Comunale n. 24 del 24.03.2014 ad oggetto «*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione PTPC e Programma Triennale per la Trasparenza 2014/2016 e Codice di Comportamento per i dipendenti comunali – Approvazione definitiva*», esecutiva;
- del primo aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2015/2017, con le seguenti deliberazioni: Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2015 ad oggetto «*Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione PTPC e Programma Triennale per la Trasparenza 2015/2017 e Codice di Comportamento per i dipendenti comunali*», esecutiva, e Giunta Comunale n. 20 del 09.03.2015 ad oggetto «*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione PTPC e Programma Triennale per la Trasparenza 2015/2017 e Codice di Comportamento per i dipendenti comunali – Approvazione definitiva*», esecutiva;
- del secondo aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2016/2018, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2016 ad oggetto «*Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2016/2018*», esecutiva, previe indicazioni generali del Consiglio Comunale formulate con deliberazione n. 1 del 27.01.2016, esecutiva;
- del terzo aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2017/2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2017 ad oggetto: «*Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2017/2019*», esecutiva;
- del quarto aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018/2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29.01.2018 ad oggetto: «*Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018/2020*», esecutiva;
- del quinto aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019/2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2019 ad oggetto: «*Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019/2021*», esecutiva;
- della conferma del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019/2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2020 ad oggetto: «*Adozione PTPCT Anno 2020/2022 – Atto di conferma amministrativa delle misure già in essere per il triennio 2019/2021 e in fase avanzata di revisione per l'adeguamento alla delibera n. 1064 del 13.11.2019 dell'ANAC*», esecutiva;
- del sesto aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021/2023 con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 23.03.2021 ad oggetto: «*Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2021/2023*», esecutiva;
- del settimo aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022/2024 con deliberazione della Giunta

- Comunale n. 35 del 05.04.2022 ad oggetto: «Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2022/2024», esecutiva;
- dell'ottavo aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per il triennio 2023/2025 con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 31.01.2023 ad oggetto «Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025 – Sezione PIAO 2023/2025», esecutiva;
 - del nono aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per il triennio 2024/2026 con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 30.01.2024 ad oggetto «Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021», esecutiva.
 - del decimo aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per il triennio 2025/2027 con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 28.01.2025 ad oggetto «Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2025/2027», esecutiva.

Il contesto normativo, interpretativo e di indirizzo nel quale si inserisce questo aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza tiene conto di:

- entrata in vigore, a decorrere dal 23 giugno 2016, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella GU n. 132 del 08.06.2016. Fra le più significative innovazioni introdotte dal succitato decreto legislativo, rientrano l'integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche per la trasparenza (PTPCT) e l'unificazione delle figure di Responsabile Prevenzione Corruzione e Responsabile per la Trasparenza;
- nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Detto piano, come specificato dalla stessa Autorità, si pone nei confronti del PNA approvato dall'ex CIVIT nel 2013 in relazione di modifica e integrazione per effetto delle modifiche in materia apportate da nuove norme di Legge, mentre l'Aggiornamento 2015 approvato con determinazione n. 12/2015 ha carattere integrativo del nuovo PNA 2016;
- nuovi orientamenti interpretativi dell'ANAC conseguenti alle modifiche della normativa nazionale, fra cui assumono particolare rilevanza quelli in materia di trasparenza di cui alle «Nuove linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016», approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016;
- aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - Delibera ANAC n. 1024 del 21 novembre 2018;
- approfondimenti (che si collocano nel contesto di integrazione con il PNA del 2013 di cui detto sopra), sviluppati dall'ANAC in apposite linee guida su alcune specifiche misure generali di prevenzione (ad esempio, sui Codici di Comportamento, sul *whistleblowing*, ecc.);
- nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13.11.2019;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato con deliberazione n. 7 del 17.01.2023;
- Aggiornamento 2023 del PNA 2022 adottato con deliberazione n. 605 del 19.12.2023;
- Aggiornamento 2024 del PNA 2022 adottato con deliberazione n. 31 del 30.01. 2025;
- Schema di PNA 2025 approvato con decisione del Consiglio dell'Autorità del 30.07.2025;
- Linee guida 1 adottate con delibera ANAC n. 493/2024;
- Schemi approvati con delibera ANAC n. 495/2024, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- Indicazioni alle stazioni appaltanti approvate con delibera ANAC n. 497/2024;
- Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*) approvate dall'ANAC con delibera n. 1033 del

- 30.10.2018 e modificate con Delibera n. 312 del 10.04.2019 e Delibera n. 469 del 09.06.2021;
- Schema di Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC, in materia di contratti pubblici;
 - Delibera n. 215/2019 in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001;
 - Art. 6 del D.L. 80/2021, che ha introdotto la disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), cui è seguito il D.M. 132 del 30.06.2022 ad oggetto "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", che ha previsto il PTPCT quale sezione del PIAO;
 - Deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 21.09.2022, esecutiva, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022 – 2024 (PIAO);
 - Deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 30.05.2023, esecutiva, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023 – 2025 (PIAO);
 - Deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2024, esecutiva, ad oggetto «*Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021*».
 - Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 28.01.2025, esecutiva, ad oggetto «*Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2025/2027*».

L'adozione del presente Piano sarà inserita nella relativa sezione del PIAO 2026 – 2028.

Gli obiettivi del Piano e gli impegni di attuazione seguono pertanto tale consolidato contesto normativo. A tale ultimo proposito, si precisa che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha provveduto alla redazione della Relazione anno 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. n. 190/2012 e s.m.i.

Detta relazione deve essere pubblicata entro il termine del 31.01.2026 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione «*Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione*» ed è stata altresì trasmessa ai componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, nonché al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti, ai Titolari di Posizione Organizzativa ed ai referenti in materia di anticorruzione e trasparenza individuati dai Dirigenti.

Gli stakeholders esterni sono stati coinvolti, per quanto riguarda il PTPCT, con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente dal 17.12.2025 al 09.01.2026, senza che siano pervenute osservazioni/suggerimenti in merito.

IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

1 CONTENUTI

Secondo il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione ex CIVIT n. 72/2013, il PTPC «*rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione sistematizza e descrive un "processo" - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione*».

Oltre ai contenuti indicati nel PNA 2013 (Aggiornamento 2015 di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015), nel PNA 2016 (Aggiornamento 2018 di cui alla delibera ANAC n. 1024/2018), nel PNA 2019 (di cui alla delibera ANAC n. 1064/2019), nel PNA 2022 (di cui alla delibera ANAC n. 7/2023 oltre ad Aggiornamento 2023 di cui alla delibera ANAC n. 605/2023 e Aggiornamento 2024 adottato con delibera ANAC n. 31/2025), nello schema di PNA 2025 (approvato dal Consiglio dell'Autorità il 30.07.2025), devono essere tenuti presenti quelli indicati dall'art. 1, comma 8, come innovato dal D.lgs. n. 97/2016, il quale, accentuando il valore programmatico

del Piano, stabilisce che esso deve prevedere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Alla luce dei contenuti di cui sopra, il presente Piano:

- definisce e programma le strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo in coerenza con gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio Comunale nel Documento Unico di Programmazione di cui all'art. 170 del TUEL;
- integra in modo sistemico le misure di prevenzione finalizzate alla gestione del rischio corruttivo, con particolare riguardo alle aree di attività individuate come maggiormente sensibili;
- si presenta come strumento dinamico e in continuo sviluppo, in coerenza con il progredire delle strategie di prevenzione della corruzione; in tal senso, quindi, da un lato, identifica esigenze di nuovi e ulteriori interventi di analisi e valutazione dei rischi con riguardo ad alcuni ambiti, dall'altro rimodula le azioni tenendo conto degli esiti dell'attività di monitoraggio circa l'attuazione delle misure di prevenzione;
- in conformità al dettato normativo e in coerenza con i contenuti del PNA e con gli indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, riconduce a unitarietà il quadro degli strumenti di prevenzione, ricomprendendo, oltre alla sezione della trasparenza (con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al D.lgs. n. 33/2013), anche il Codice di Comportamento dei dipendenti.

2 ANALISI DI CONTESTO

L'analisi del contesto (esterno e interno all'Ente) costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio quale strumento attraverso «*il quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione o dell'Ente per via della specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne*».

2.1 Contesto esterno

La Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028 contiene, nella Sezione strategica, un'analisi del contesto esterno che include la valutazione della situazione socio economica del territorio.

Si evidenziano di seguito alcuni dati di carattere territoriale e demografico del Comune di Valenza, estrapolati dalla suddetta nota di aggiornamento al DUP:



Dati riferiti al territorio

• Laghi	0
• Fiumi e torrenti	6
• Quota s.l.m. (m)	125
• Superficie territoriale (ha)	4.849
• Lunghezza strade (km.)	72

• Frazioni
2
• Zona altimetrica ISTAT
3
• Totale localizzazioni d'impresa (2025)
2.178
• di cui:
• Attività manifatturiere
744
• Costruzioni
157
• Commercio
432
• Turismo
137
• Altri servizi
586
• Altre attività
126
• Parco veicolare (2015 - ACI)
15.707
• di cui:
• Autovetture circolanti
12.724

Dati riferiti alla popolazione e all'andamento demografico

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 -Popolazione legale al censimento 2011 n°. 19671			
1.1.2 -Popolazione residente al 31.12.2025			
(art. 110 D.L.vo 77/95)		n°.	18368
di cui:	maschi	n°.	8794
	femmine	n°.	9574
	nuclei familiari	n°.	9063
	comunità /convivenze	n°.	8
1.1.3	- Popolazione all' 01.01.2025	n°.	18312
1.1.4	- Nati nell'anno	n°.	89
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n°.	244
	saldo naturale	n°.	-155
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n°.	703
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n°.	492
	saldo migratorio	n°.	211
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2025	n°.	18368
	Di cui		
1.1.9	-In età prescolare (0/6 anni)	n°.	639
1.1.10	-In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°.	1053
1.1.11	-In forza lavoro l'occupazione (15/29 anni)	n°.	2793
1.1.12	-In età adulta (30/65 anni)	n°.	8856
1.1.13	-In età senile (oltre 65 anni)	n°.	5027
1.1.14	-Tasso di natalità	anno	tasso

	2025	4,8
1.1.15 -Tasso di mortalità	anno	tasso
	2025	13,28

Il Comune di Valenza è interessato dal flusso migratorio che caratterizza anche, come altre, la Provincia di Alessandria.

Sotto il profilo economico rileva la circostanza che la Città di Valenza dà il nome ad uno dei distretti più noti e importanti nel settore della gioielleria a livello internazionale. Nonostante le difficoltà degli anni precedenti, come peraltro già estrinsecato nei precedenti Piani, con la nuova Amministrazione comunale il distretto stesso è stato direttamente interessato dalla ripresa del settore a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda il comparto del lusso. La capacità artigianale e imprenditoriale del settore ha immediatamente risposto alle mutate esigenze, tantoché l'area Coinor è tornata ad essere cuore pulsante delle attività produttive di Valenza e registra una saturazione degli spazi disponibili.

Si evidenzia che la Prefettura - UTG di Alessandria ha istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente a rischio (cd *white list*), previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal DPCM 18 aprile 2013 pubblicato in GU del 15.07.2013 ed entrato in vigore il 14.08.2013. Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono: trasporto di materiali a discarica conto terzi; - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporto conto terzi; guardiani ai cantieri. L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione.

2.2 Contesto interno

2.2.1 Articolazione della struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune si articola in:

- a) Settori (Unità organizzative di massimo livello)
 - b) Servizi (Unità dipendenti da settori o autonome)
 - c) Uffici (Strutture organizzative di base, dipendenti da settori o servizi ovvero autonomi).
- È istituita l'Area delle Elevate Qualificazioni.

L'attuale articolazione della struttura organizzativa, riferita al 31.12.2025, è dettagliata nella sezione 3 del PIAO "Organizzazione e capitale umano".

2.2.2 Società partecipate

Il Comune di Valenza partecipa al capitale delle seguenti società:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazio ni	Capitale sociale i. v.	Note
1	A.M.V. S.p.A.	SOCIETA' PER AZIONI	99,46	3.134.100,00	
2	A.M.V. Igiene Ambientale s.r.l.	SOCIETA' RESP. LIMITATA	90,28	250.000,00	
3	A.R.A.L.	SOCIETA' PER AZIONI	0,78	384.200,00	
4	FORAL S.C.R.L.	CONSORZIO ATTIVITA' FORMATIVE	10	96.960,00	

5	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO RACCOLTA /TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO	11,54	-	
6	CONSORZIO DEI COMUNI PER ACQUEDOTTO MONFERRATO	CONSORZIO	0,99	-	
7	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEI COMUNI DELL'ALESSANDRINO . CISSACA	CONSORZIO	12,40		

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/2025 ad oggetto «*REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I. - APPROVAZIONE*», *esecutiva ai sensi di legge*, il Comune di Valenza ha adempiuto a quanto prescritto dalla norma precitata. La suddetta deliberazione è stata regolarmente trasmessa al MEF e alla Corte dei Conti.

3 OBIETTIVI STRATEGICI

La Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028 riporta l'obiettivo inteso a «*Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione*», con la finalità di: «*Attuazione della L. n. 190/2012 e s.m.i. e del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016. Nel DUP è specificato che «Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità, in coerenza con le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC, nel Piano Nazionale anticorruzione e suoi aggiornamenti nonché con gli obiettivi strategici che saranno fissati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del DUP. Occorre, inoltre, che ci sia un collegamento coerente fra la struttura del Piano e la realtà ordinamentale interna dell'Ente nonché un collegamento fra le misure di prevenzione contenute nel PTPC e il ciclo della performance in modo tale che almeno le più significative misure di prevenzione della corruzione si traducano in obiettivi concreti comuni a tutti i settori. Tali collegamenti sono stati attivati a far data dal 2016*»». È previsto, poi, che l'obiettivo strategico si traduca nelle azioni seguenti:

- *Redazione del PTPCT 2026/2028 in coerenza con gli strumenti normativi più sopra indicati, quale sezione del PIAO;*
- *Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPC;*
- *Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC;*

- *Svolgere i controlli successivi sulla regolarità degli atti attraverso modalità efficaci e concretamente utili (circolari, indicazioni operative) a sanare le irregolarità amministrative.*

4 SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PTPCT

IL PTPCT riguarda e coinvolge l'intera organizzazione comunale e, pur nei diversi ruoli, competenze e responsabilità, tutti i soggetti che operano nell'Ente o che collaborano con esso. Il Piano, infatti, vuole affermare il principio di responsabilità, non inteso nel senso esclusivamente negativo del *rispondere delle proprie azioni*, ma anche e soprattutto nello spirito dell'*interdipendenza positiva*, della cooperazione tra gli attori - anche se nel rispetto delle funzioni di ciascuno - in vista della realizzazione di un sistema coordinato e integrato, anche sul piano relazionale, abile e pronto a prevenire l'illegalità.

Sul ruolo dei soggetti coinvolti si fa riferimento, oltre che alle previsioni di Legge, al PNA 2022.

Le comunicazioni o le segnalazioni tra i soggetti di seguito indicati, attinenti alle materie di cui al presente Piano, sono effettuate con modalità che ne consentano la tracciabilità; a tale ultimo proposito l'interscambio di informazioni e trasmissione di dati fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i soggetti, interni ed esterni, (i dirigenti e in particolare il dirigente del I Settore) coinvolti nelle strategie di prevenzione della corruzione, già efficacemente sperimentato e affinato nel corso degli anni precedenti, è divenuto metodo.

4.1 Autorità di indirizzo politico

La competenza all'adozione e all'aggiornamento del PTPCT come peraltro disposto espressamente dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, è della Giunta Comunale.

Essa, inoltre, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. Dell'adozione di detti atti è informato il Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016 (*attuativo della delega di cui alla succitata Legge n. 124/2015*), il quale ha innovato il comma 8 dell'art. 1 della Legge 190/2012, come evidenziato anche dall'ANAC in sede di PNA 2016, *«[...] il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'Organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale»*. Alla previsione normativa e agli orientamenti ANAC l'Ente ha dato attuazione in sede di Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028 come dettagliato nel precedente paragrafo **3 OBIETTIVI STRATEGICI**.

Al Consiglio Comunale è trasmessa la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. n. 190/2012.

Al Sindaco si ritiene ascrivibile la competenza alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (come peraltro evincibile dalla deliberazione n. 15/2013 dell'ex CIVIT).

4.2 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Con decreto sindacale n. 1 del 12.01.2021 il Segretario Comunale dell'Ente, **Dott.ssa Paola Marcella Crescenzi**, Titolare della Segreteria Generale a decorrere dal 17.12.2020, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 come rinnovato dall'art. 41, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 97/2016.

Il RPCT svolge i compiti indicati dalla legge, in particolare:

- elabora e propone all'Organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

- verifica, con la collaborazione dei Dirigenti, l'efficace attuazione del Piano e propone, di concerto con i Dirigenti, le necessarie modifiche al PTPCT, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del Piano stesso;
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate attraverso il PTPCT e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del Piano;
- segnala all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- elabora inoltre, nei termini di legge, la Relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio Disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e aggiornamento dei dati e ad indicarne il nome all'interno del PTPCT.

4.3 Dirigenti

I Dirigenti sono i referenti del RPCT per la prevenzione, negli ambiti di rispettiva competenza. In tale ruolo:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della Legge n. 190/2012, al fine di individuare le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione (cd. mappatura dei rischi);
- propongono le misure di prevenzione;
- vigilano sull'applicazione del Codice di Comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- adottano le misure gestionali e organizzative intese all'attuazione del PTPCT nell'ambito della sfera di competenza;
- provvedono al monitoraggio dell'attuazione del PTPCT svolte negli uffici di competenza.

4.4 Titolari di Posizione Organizzativa

I Titolari di Posizione Organizzativa, nell'ambito delle responsabilità affidate, supportano i Dirigenti nell'espletamento dei compiti agli stessi attribuiti.

4.5 Nucleo di Valutazione (NdV)

Il Nucleo di Valutazione svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in particolare verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e gli obiettivi indicati nel Piano della Performance, verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni.

Il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 17.12.2020 all'art. 101 prevede la compatibilità tra RPCT del Segretario con la presidenza di nuclei ed altri analoghi organismi di valutazione. Alla luce del nuovo quadro normativo, con decreti sindacali n. 11/2021, n. 3/2023 e n. 2/2025 si è provveduto ad inserire la figura del Segretario Generale nel Nucleo di Valutazione.

4.6 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

Il Responsabile dell'Ufficio è individuato nel Segretario Generale. L'Ufficio svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti e propone l'aggiornamento del Codice di Comportamento.

In merito all'incompatibilità fra le figure di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari, l'ANAC - con orientamento per il Comune di Sanremo Prot. n. 0148861 del 06.11.2015 – aveva legittimato la possibile confluenza dei ruoli in capo al Segretario Generale secondo una logica organizzativa che lo evidenzia come figura assorbente funzioni di prevenzione, di controllo e di gestione delle sanzioni disciplinari, indipendentemente dalle dimensioni del Comune.

4.7 Dipendenti

Nello spirito di partecipazione più sopra descritto, tutti i dipendenti sono coinvolti attivamente nel processo di gestione del rischio. A loro è richiesto il costruttivo apporto nell'attività di elaborazione del Piano, nella sua attuazione e nel monitoraggio, compresa la segnalazione di casi o situazioni in contrasto o che vanifichino le azioni pianificate.

Fermo restando quanto sopra detto, la quantità di adempimenti collegati all'attuazione delle misure di prevenzione oltre che alla sua formazione, la necessità di conciliare tali adempimenti con quelli rientranti nelle molteplici funzioni e attività istituzionali, la necessità per il RPCT di poter stabilire maggiori e più diretti contatti con la struttura in materia di anticorruzione, hanno fatto sì che, su impulso dello stesso RPCT, i Dirigenti individuassero i «*Referenti*» cioè unità di personale che intervengono con un apporto più rilevante rispetto a quello degli altri dipendenti sia nella fase di predisposizione che in quella di attuazione del PTPCT ampliando la platea dei soggetti interni coinvolti nell'interscambio di dati e informazioni fra struttura e RPCT. Di ciò sarà tenuto conto in sede di azioni previste nell'ambito della misura di prevenzione obbligatoria 12 «*Formazione*».

4.8 Collaboratori dell'Amministrazione

Osservano le regole e le misure del PTPCT e rispettano gli obblighi per loro previsti dal Codice di Comportamento e dalle relative disposizioni attuative.

In conformità a quanto previsto dal PNA 2016 al paragrafo 5.2. si precisa che il nominativo dei RASA cioè dei soggetti preposti all'iscrizione e aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) sono il Dirigente I Settore ing. Marco Cavallera per la CUC e l'Istruttore direttivo amministrativo-contabile, responsabile dell'Ufficio Gare, Appalti, Contratti - CUC di questo Comune, Sig.ra Luisella Gandolfi.

5 GESTIONE DEL RISCHIO

Secondo il PNA «*La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del PTPC, è il mezzo per attuare la gestione del rischio*».

Compito dell'Amministrazione è pertanto quello di individuare gli ambiti e le modalità attraverso le quali realizzare una efficace gestione del rischio.

I punti che seguono definiscono contenuti, metodologia e azioni finalizzate a tale scopo.

5.1 Aree di rischio

Al fine di rendere concretamente attuabili gli interventi di prevenzione, in sede di PTPCT per il triennio 2026/2028, si riporta l'elenco delle aree di rischio come indicate nell'Allegato 1, le quali costituiscono riferimento dell'attività di prevenzione e si confermano essere, in atto, esaustive dell'attività del Comune, anche in considerazione del fatto che i Dirigenti procedono ogni anno all'aggiornamento costante dei procedimenti mappati.

5.2 La gestione del rischio

Il PNA 2013 ha definito metodologicamente il percorso per la gestione del rischio di corruzione e illegalità nelle aree di attività individuate come maggiormente sensibili. Il PNA 2016, aggiornato nel 2018, conferma, in proposito, le indicazioni già date con il PNA 2013 e

successivi Aggiornamenti 2015 e 2018 e il PNA 2022 e successivi Aggiornamenti 2023, 2024 e relativi allegati e lo schema di PNA 2025.

La gestione del rischio si sviluppa attraverso le fasi di seguito illustrate.

5.2.1 La mappatura dei processi

La definizione che il PNA 2013 fornisce della mappatura dei processi è la seguente: «*La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi*».

Aderendo a tali indicazioni, erano state analizzate, in sede di prima adozione del PTPC 2014/2016 le aree obbligatorie (ora denominate «*generali*») e le relative sottoaree come specificamente individuate nel PNA approvato con deliberazione ex CIVIT n. 72/2013, procedendo alla mappatura dei processi relativi alle singole aree; per alcuni di essi era stata anche effettuata una puntuale descrizione del flusso, attraverso una elaborazione grafica descrittiva dell'andamento e dell'interrelazione tra le diverse attività caratterizzanti il flusso. In proposito, si precisa che le prioritarie esigenze di completamento e di aggiornamento della mappatura hanno imposto una semplificazione che, senza nulla togliere alla sostanza, rende più snella l'attività di mappatura anche prescindendo dall'elaborazione grafica di cui sopra. Tale attività di semplificazione è stata iniziata in sede di PTPCT 2017/2019 e si è conclusa in sede di PTPCT 2018/2020. L'attività di mappatura dei procedimenti e delle fasi/sub procedimenti nel presente Piano è attualmente rappresentata nell'**Allegato 2**. È a cura dei Dirigenti verificare ogni anno la necessità di implementazione/aggiornamento della mappatura.

5.2.2 La valutazione del rischio

Nell'Allegato 2, per ciascun procedimento e fase/sub procedimento mappati si è effettuata l'identificazione dei rischi ritenuti più rilevanti, con la relativa analisi, valutazione e ponderazione, in ragione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, indicati nel PNA.

Pur in continuità con i precedenti PNA, con la deliberazione n. 1064/2019 l'Autorità ha ritenuto di aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico All. 1 al PNA 2019.

A far data dall'approvazione del PTPCT 2021/2023, pur avendo già parzialmente recepito tale metodologia, ci si è posti ancor più decisamente in tale ottica, introducendo nuovi indicatori di stima del livello di rischio (Allegato 3), sostituendo completamente le indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 5 del PNA 2013.

5.2.3 Il trattamento del rischio

È il processo diretto a intervenire sui rischi emersi attraverso l'individuazione delle misure per ridurre o neutralizzare il rischio connesso ai processi amministrativi attuati dal Comune.

Tali misure si distinguono in:

- misure obbligatorie: sono quelle la cui applicazione è prevista obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- misure ulteriori: sono misure aggiuntive che, pur non essendo obbligatorie per legge, lo diventano una volta che l'Amministrazione le inserisce nel PTPCT.

Va data priorità all'attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Queste ultime debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

Nelle tabelle di gestione del rischio sono state indicate le misure di prevenzione ulteriori alle misure di prevenzione obbligatorie, le quali ultime si applicano a tutti i procedimenti e fasi/sub procedimenti mappati senza, quindi, necessità di ulteriore richiamo nelle tabelle di mappatura.

Per l'illustrazione delle misure di prevenzione obbligatoria si rinvia al successivo paragrafo 5.2.4.

5.2.4 Le misure obbligatorie

In ordine alle misure obbligatorie, esse vengono illustrate come segue, precisando che non è stata specificamente prevista la misura «*Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione*» in relazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 221 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) - che recita: «*Le Regioni e gli Enti Locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai Dirigenti dell'Avvocatura Civica e della Polizia Municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'Ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*» - Si richiama, in proposito, quanto specificato in sede di analisi del contesto interno (paragrafo 2.2) con riferimento alla struttura organizzativa del Comune, laddove si specifica che la riorganizzazione dei settori operata negli ultimi anni ha portato ad un accorpamento degli stessi con soppressione di posti dirigenziali che dagli otto previsti nel 2001 sono stati ridotti ai tre attuali.

Nell'ambito del personale non dirigenziale verrà prestata una costante attenzione nella programmazione, al fine di favorire azioni di rotazione, evidenziando comunque, anche in tale ambito, difficoltà operative collegate ai nuovi e gravosi oneri relativi all'attuazione delle misure del PNRR.

Le misure alternative alla rotazione, comunque assicurate all'interno del Piano, quali la trasparenza (*che costituisce obiettivo strategico nonché obiettivo gestionale comune a tutti i Settori*), l'applicazione della disciplina in materia di conflitto d'interessi, la partecipazione all'istruttoria dei procedimenti di almeno due soggetti (*l'istruttore che effettua, appunto, l'istruttoria e il responsabile che adotta il provvedimento*), risultano coerenti con l'orientamento offerto da ANAC in delibera n. 555 del 13 giugno 2018.

Infine il PNA 2023, dedicato ai contratti pubblici, ha indotto questa amministrazione ad introdurre piccoli emendamenti, lasciandone immutato l'impianto.

MISURA 1

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

Sono indicati nella Sezione Trasparenza del presente PTPCT.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. D. Lgs. n. 97/2016 e s.m.i. Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. n. 190/2012 e s.m.i. Capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i. Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
AZIONI DA INTRAPRENDERE	Adempimento obblighi di pubblicazione come più specificamente dettagliato nella Sezione Trasparenza del presente PTPCT e relativa attività di monitoraggio. Pubblicazione del 50% dei dati rispetto ai quali viene concesso l'accesso civico generalizzato nell'anno 2025. Al fine di garantire una maggiore trasparenza degli interventi inclusi nel PNRR si provvede ad individuare all'interno del proprio sito web, una sottosezione, denominata "Attuazione Misure PNRR", con indicazione della missione, componente di riferimento e investimento, gli atti adottati ed emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando, per ogni atto riportato: a) la tipologia (legge, decreto legislativo, decreto-legge, decreto ministeriale, decreto interministeriale, avviso, ecc.) b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento c) la data di pubblicazione d) la data di entrata in vigore e) l'oggetto

	f) la eventuale documentazione approvata (programma, piano, regolamento, ...) con il link ipertestuale al documento g) le eventuali note informative h) il link di collegamento alla procedura di affidamento. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e l'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., anche alla luce delle indicazioni generali dettate da ANAC, cui si rinvia.
SOGGETTI RESPONSABILI	Dirigenti Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)
TERMINI	Report annuale al 31.12.2026 dei Dirigenti sugli esiti di attività e monitoraggio

MISURA 2

CODICI DI COMPORTAMENTO

I Codici di Comportamento costituiscono uno strumento di prevenzione molto importante in quanto orientano in senso legale ed eticamente corretto la condotta dei dipendenti e, quindi, lo svolgimento dell'attività amministrativa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 54 del D. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
AZIONI DA INTRAPRENDERE	1. Monitoraggio sull'applicazione delle norme contenute nel Codice 2. Valutazione di fattibilità dell'allineamento delle sanzioni disciplinari previste dalle norme contrattuali alle fattispecie di violazione delle norme di comportamento contenute nel Codice in relazione all'impianto attuale del codice di comportamento 3. Nelle procedure di scelta dei collaboratori, consulenti, nonché per i collaboratori delle imprese fornitrici, dovrà essere prevista l'estensione agli stessi del dovere di rispettare le norme contenute nel Codice. Dovrà inoltre prevedersi che, nei relativi contratti, vengano inserite clausole di risoluzione e decadenza dal rapporto di lavoro in caso di violazione dei presenti obblighi
SOGGETTI RESPONSABILI	Tutto il personale (inclusi i Dirigenti) e i collaboratori del Comune per l'osservanza Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (coincidente con Responsabile UPD) e Dirigenti per monitoraggio
TERMINI	Entro il 31.12.2026

MISURA 3

MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Dall'articolo 1, commi 9, lett. d) e 28 della L. n. 190/2012 deriva l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, commi 9, lett. d) e 28, L. n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
AZIONI DA INTRAPRENDERE	Monitoraggio del rispetto dei termini di legge e regolamentari
SOGGETTI RESPONSABILI	Dirigenti
TERMINI	Report annuale al RPCT entro il 15.12.2026

MISURA 4

MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO

L'art. 1, comma 9, lett. b) della L. n. 190/2012 prevede, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, comma 9, lett. b) L. n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
AZIONI DA INTRAPRENDERE	a) Formazione decisioni nella trattazione e nell'istruttoria degli atti: 1. obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse, anche potenziale 2. rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza 3. redigere gli atti in modo semplice e comprensibile 4. ove possibile, fare in modo che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore che effettua, appunto, l'istruttoria e il responsabile che adotta il provvedimento 5. citazione dell'eventuale misura cui si dà attuazione. b) Attuazione decisioni: rispettare i termini di conclusione del procedimento. c) Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti.
SOGGETTI RESPONSABILI	Dirigenti per monitoraggio Segretario Generale/RPCT per controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti
TERMINI	Report annuale al RPCT entro il 15.12.2026 per monitoraggio propedeutico al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti

MISURA 5

MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti fra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine occorre verificare le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'art. 6 del DPR n. 62/2013 «*Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici*» nonché quelle in cui si manifestino «*gravi ragioni di convenienza*» secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, comma 9, lett. e), L. n. 190/2012 Artt. 6 e 7 DPR n. 62/2013 Art. 16 D. Lgs. n. 36/2023 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
AZIONI DA INTRAPRENDERE	Si rimanda agli artt. 7 e 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del

	Comune che costituisce parte integrante del presente Piano. Con riferimento ad ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, a qualunque soggetto rientri in ciascuna fase di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, è richiesta autocertificazione di insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 del vigente Codice dei contratti pubblici e del D.P.R. n. 62/2013. La regola si applica: - a tutto il personale dipendente, a prescindere dalla tipologia di contratto che lo lega all'Amministrazione (ossia contratto a tempo determinato o contratto a tempo indeterminato); - a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'Ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna; - ai propri familiari di cui all'art. 6 del DPR n. 62/2013; - progettisti esterni; - direttori dei lavori o dell'esecuzione del contratto e relativi assistenti; - coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e loro assistenti; - appaltatori e affidatari diretti, anche in caso di contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti; - concessionari; - subappaltatori; - esperti per accordi bonari e organismi coinvolti nelle transazioni; - commissari di gara; - collaudatori amministrativi e/o statici e loro assistenti; - professionisti coinvolti per conto della stazione appaltante negli affidamenti legati ai fondi del PNRR; - altri soggetti che rivestano ruoli che possano influenzare l'attività esterna. I RUP, rendono la dichiarazione al proprio superiore gerarchico, anche in caso di adesioni a convenzioni CONSIP. I Dirigenti rendono la dichiarazione con l'assunzione della determinazione. Le autodichiarazioni sono rese per quanto a conoscenza del soggetto interessato e riguardano ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza. La stazione appaltante acquisisce le dichiarazioni e provvede a protocollare, quelle firmate analogicamente, raccogliere e conservare le stesse; gli uffici competenti della stazione appaltante possono effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP. Tali controlli devono però essere avviati ogni volta che sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate. Gli eventuali casi e le relative soluzioni adottate saranno oggetto di report annuale da parte dei Dirigenti al RPCT.
SOGGETTI RESPONSABILI	I Dirigenti e tutto il personale dipendente
TERMINI	Report annuale al RPCT entro il 15.12.2026

MISURA 6

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D. Lgs. n. 39/2013 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
AZIONI DA INTRAPRENDERE	1. Autocertificazione all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013. Nel corso dell'incarico dichiarazione annuale sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.

	2.Verifiche attraverso richieste ad Enti competenti (Previdenziali CCIAA ecc)
SOGGETTI RESPONSABILI	Dirigenti per la presentazione dell'autocertificazione. L'acquisizione annuale delle autocertificazioni e le verifiche sono curate dall'Ufficio Personale
TERMINI	1.Annualmente a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico. 2. Report annuale al RPCT entro il 15.12.2026
NOTE	Misura comune ai seguenti incarichi: Segretario Generale e Dirigenti e comunque applicabile a tutti gli incarichi previsti dal D.lgs. n. 39/2013

MISURA 7

INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA - ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI

L'art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che «[...] con appositi Regolamenti emanati su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2».

In base all'art. 1 comma 60 della L. n. 190/2012, in sede di Conferenza Unificata vengono definiti gli adempimenti relativi all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Risulta dall'Intesa del 24 luglio 2013 che, al fine di supportare gli Enti in tale attività è stato costituito apposito tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire criteri che possono costituire un punto di riferimento per le Regioni e gli Enti Locali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 53, comma 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
AZIONI DA INTRAPRENDERE	Monitoraggio sull'applicazione del Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali adottato in attuazione dell'art. 53 comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001
SOGGETTI RESPONSABILI	Ufficio Personale
TERMINI	Report annuale al RPCT entro il 31.12.2026

MISURA 8

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

L'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere».

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
AZIONI DA INTRAPRENDERE	Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate

	dalla normativa citata per: a) Membri commissioni indicate nell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001; b) Dirigenti dei settori operanti negli ambiti specificati nell'art. 35-bis del D. lgs. n. 165/2001 Verifiche tramite richieste agli Enti competenti
SOGGETTI RESPONSABILI	Dirigenti per le commissioni di competenza del proprio servizio Ufficio Personale per l'acquisizione delle autocertificazioni dei Dirigenti
TERMINI	Report annuale al RPCT entro il 15.12.2026

MISURA 9

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che *«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»*.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Linee guida 1 adottate con delibera ANAC n. 493/2024
AZIONI DA INTRAPRENDERE	1. Inserimento nella stipula dei contratti individuali di lavoro del divieto della precitata norma. 2. Comunicazione all'atto del collocamento a riposo. 3. Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi prevedere obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma.
SOGGETTI RESPONSABILI	Dirigenti interessati alle procedure di affidamento di cui sopra
TERMINI	Report annuale al RPCT entro il 15.12.2026

MISURA 10

TUTELA DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

L'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*), come recentemente modificato dalla legge n. 179 del 30/11/2017, in vigore dal 29/12/2017, prevede:

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o

diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali).

La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo, dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'Ente, è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna (attualmente alla ricezione è preposto il solo Segretario Generale/RPCT).

La misura di tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, ma è riferita al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili; resta tuttavia fermo che l'Amministrazione deve prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, purché le stesse siano circostanziate e tali da fare emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 54- <i>bis</i> D. Lgs. n. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Linee guida ANAC
AZIONI DA INTRAPRENDERE	Gestione canale riservato per la ricezione delle segnalazioni attivato nel 2016 in coerenza con le indicazioni contenute nel PNA e nelle Linee guida ANAC.
SOGGETTI RESPONSABILI	RPCT per ricezione e gestione segnalazioni e Ufficio CED per eventuali modifiche di carattere informatico
TERMINI	Rendicontazione nei termini e modi previsti dall'ANAC in sede di relazione annuale RPCT ai sensi dell'art.1, comma 14, Legge n. 190/2012



MISURA 11

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E PATTI DI INTEGRITÀ

L'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012 dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'ex AVCP con determinazione n. 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione si precisa che *«mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)»*.

In data 15/07/2014 l'ANAC e il Ministero dell'Interno hanno sottoscritto Protocollo d'intesa con il quale è stata avviata la collaborazione per la trasparenza e la legalità negli appalti pubblici.

Nell'ambito di tale collaborazione si inseriscono le linee guida sottoscritte il 28 gennaio 2015 dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione previste dall'art. 32 del D.L. n.90/2014 convertito in legge 114/2014.

In tale ambito, è stato inoltre recentemente stipulato - fra il MEF/Ragioneria Generale dello Stato e il Comando Generale della Guardia di Finanza - Protocollo d'Intesa volto a *«migliorare l'efficacia complessiva delle Misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in*

danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, connessi alle Misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, nei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241».

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Linee guida ANAC – Ministero dell'Interno
AZIONI DA INTRAPRENDERE	Nel caso di adesione a protocolli di legalità e/o di stesura di patti di integrità sarà previsto, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli o nei patti predetti costituisce causa di esclusione dalla gara
SOGGETTI RESPONSABILI	Responsabili interessati alle procedure di affidamento
TERMINI	Collegato all'eventuale adesione a protocolli di legalità o predisposizione di patti di integrità

MISURA 12

FORMAZIONE

La L. n. 190/2012 prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione:

- Formazione base: destinata al personale che opera nelle aree individuate nel presente Piano. È finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità e sui contenuti del presente PTPCT (anche con riferimento ai Codici di comportamento). Viene impartita: o *in house* direttamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ai Dirigenti, ai titolari di Posizione Organizzativa ai Referenti individuati dai Dirigenti oppure mediante appositi corsi da tenersi nella sede comunale.

A loro volta i Dirigenti provvederanno alla formazione *in house* del restante personale di settore, ferma restando la possibilità per tale personale di partecipare ai corsi eventualmente organizzati nella sede comunale.

- Formazione tecnica: destinata a
 - a) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
 - b) Dirigenti.
 - c) Titolari di Posizione Organizzativa
 - d) Referenti

Viene impartita al personale sopra indicato mediante appositi corsi/seminari che possono vertere anche su tematiche settoriali in relazione al ruolo e alle funzioni svolte nell'Amministrazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:	Art. 1, commi 8, 10 lett. c, 11, L. n. 190/2012 Art. 7-bis del D. Lgs. n. 165/2001 D.P.R. n. 62/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
AZIONI DA INTRAPRENDERE:	Calendarizzazione e attuazione dei momenti formativi per tutti i funzionari
SOGGETTI RESPONSABILI	RPCT per adozione direttive e formazione ai Dirigenti/Titolari PO/Referenti Dirigenti per formazione interna ai rispettivi Settori
TERMINI	Report annuale al RPCT entro il 15.12.2026

MISURA 13

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
AZIONI DA INTRAPRENDERE	1. Procedura aperta alla ricezione di suggerimenti e/o proposte da parte dei cittadini, delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi e delle associazioni di consumatori e utenti, in occasione dell'aggiornamento annuale del Piano. 2. Comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottato e aggiornato annualmente.
SOGGETTI RESPONSABILI	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
TERMINI	Azione 1 → prima dell'aggiornamento annuale del Piano che avviene entro il 31 gennaio di ciascun anno Azione 2 → successivamente all'adozione della deliberazione di approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano

MISURA 14

TRASMISSIONE AD ANAC DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023
AZIONI DA INTRAPRENDERE	Obbligo di trasmissione delle varianti in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa e in conformità alle indicazioni dell'ANAC
SOGGETTI RESPONSABILI	Tutti i Dirigenti
TERMINI	Report annuale al RPCT entro il 15.12.2026

6 SEZIONE TRASPARENZA

6.1 Contesto normativo

In attuazione dei commi 35 e 36 art. 1 della L. n. 190/2012 è stato emanato il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*». La disciplina in materia è stata innovata dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», pubblicato nella GU n. 132 del 08/06/2016.

Con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016, l'ANAC ha approvato le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attivazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016*».

Come già specificato nella Premessa del presente Piano fra le innovazioni più significative introdotte dal D.lgs. n. 97/2016 rientrano l'integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche per la Trasparenza (PTPCT) e l'unificazione delle figure di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza. Il novellato art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, infatti, dispone che ogni Amministrazione indichi in un'apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto medesimo. In proposito, l'ANAC, al punto 2 delle Linee guida, prevede che «*la sezione del PTPCT sulla trasparenza, deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni Ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati*».

Altro contenuto fondamentale della Sezione Trasparenza, come previsto dal succitato art. 10, è l'indicazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza che devono tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

Con riferimento alla trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023, la disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art.37 del D. Lgs. n. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs n.36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art.229, co.2). In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art.29 del D. Lgs.50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza di cui all'Allegato 9 al PNA 2022 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre l'art.28, co.3 del nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs n.36/2023 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art.1, co.32 della legge n.190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto si richiamano i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n.261 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 recante Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale", la quale individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- le deliberazioni ANAC n.264 del 20 giugno 2023 e n. 601 del 19.12.2023 e relativo allegato 1 che individuano gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 sopra richiamata l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D. Lgs 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n.261/2023;

- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n.264/2023 e successivi aggiornamenti.

Inoltre il D. Lgs. 209/2024, ossia il "Correttivo al codice dei contratti", al suo art. 18, comma 1, ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2025, modifiche significative all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023. Tra queste, viene previsto l'obbligo della pubblicazione dell'avviso per manifestare interesse, utile all'individuazione dei partecipanti alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria, sul sito istituzionale.

6.2 Obiettivi strategici

Come già specificato al paragrafo 3 del presente Piano, la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale esecutiva n. 50 del 22.12.2025, riporta l'obiettivo strategico inteso a prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione con la finalità di attuazione della L. n. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare, in sede di definizione dell'obiettivo strategico, è evidenziato come una delle misure principali di prevenzione della corruzione è l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza delle PP.AA. Ciò verrà riproposto in sede di aggiornamento al DUP 2026/2028.

L'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza costituisce misura obbligatoria inserita nel presente Piano e costituisce, altresì, obiettivo gestionale comune a tutti i Settori che

confluisce nel Piano della performance sottosezione 2.2, con ciò realizzandosi quindi il collegamento fra misure anticorruzione, nella fattispecie quella della trasparenza, e piano della performance. La realizzazione, nel 2016, del nuovo sito istituzionale dell'Ente ha consentito una più efficace e coordinata gestione della sezione «*Amministrazione trasparente*».

Si evidenzia come il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza abbia registrato, a partire dal 2016, un costante miglioramento sia in termini di mole di dati pubblicati (avvicinandosi significativamente alla totalità), sia in termini qualitativi, fino al raggiungimento dell'adempimento della pressoché totalità degli obblighi.

6.3 Strumenti di attuazione della trasparenza

Secondo il D.lgs. n. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Possono, dunque esserne considerati strumenti di attuazione i seguenti:

- Sito web istituzionale: il Comune di Valenza è dotato di un sito web istituzionale visibile al link <https://comune.valenza.al.it/it-it/home> sul quale sono presenti, oltre ai dati richiesti dalla normativa di legge, altre informazioni di pubblica utilità. In *home page* è collocata la sezione denominata «*Amministrazione trasparente*» - la cui struttura è stata adeguata alle previsioni del D.lgs. n.97/2016 ed è costantemente aggiornata in coerenza con le indicazioni dell'ANAC - all'interno della quale vengono inseriti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. In riferimento al sito istituzionale, la struttura è stata adeguata alle nuove linee guida in materia di siti web per le P.A. adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).
- Albo Pretorio on line disponibile sul sito web istituzionale: esso è stato realizzato a seguito di quanto previsto dalla L. n. 69/2009, per consentire, in un'ottica di informatizzazione, la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi con valore di pubblicità legale degli atti medesimi.
- Posta Elettronica Certificata (PEC): è attiva la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune comune@cert.comune.valenza.al.it indicata nella *home page* del sito web istituzionale e censita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): svolge funzioni di informazione al pubblico in merito ai servizi ed ai progetti dell'Amministrazione, di accesso ai servizi e agli atti amministrativi del Comune, di rilevazione dei bisogni dei cittadini, di collegamento con altri Enti.
- Qualità delle informazioni: l'art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che «*le Pubbliche Amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità*».

Il Comune di Valenza persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un idoneo livello di trasparenza e nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare devono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità. Per tale motivazione la pubblicazione di documenti, informazioni e dati nella sezione «*Amministrazione Trasparente*» deve avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutti i Servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente;
- Aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013;

Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D. Lgs. n. 33/2013 o da altre fonti normative;

- **Dati aperti e riutilizzo:** i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore;
- **Trasparenza e privacy:** è garantito il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2013 in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013: *«nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*.

6.4 Organizzazione dell'Ente

- **Soggetti:** l'art. 41, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 97/2016, modificando l'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012, ha operato, come già indicato al paragrafo 4.2 del presente Piano, l'unificazione delle figure di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. A detto paragrafo si rinvia anche per i compiti assegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione quale Responsabile per la Trasparenza.

I Dirigenti, quali referenti del RPCT, coadiuvano quest'ultimo nello svolgimento dei compiti che la legge assegna allo stesso in materia di trasparenza e sono individuati quali responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. Quale misura organizzativa interna finalizzata ad un idoneo assolvimento degli obblighi di pubblicazione, oltre che al massimo coinvolgimento del personale in materia di trasparenza, ciascun Dirigente individua una o anche più unità fra i dipendenti assegnati (a seconda della maggiore o minore articolazione del Settore in uffici) con compiti di supporto.

- **Obblighi di pubblicazione:** riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, si fa riferimento all'allegato 1 alle «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attivazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016», approvate dall'ANAC con la già più sopra citata deliberazione n. 1310 del 28/12/2016.

In conformità alla previsione di cui all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e in coerenza con le specifiche indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida di cui sopra, si riporta nell'Allegato 4 al presente Piano apposita tabella in conformità all'Allegato 1 alle predette linee guida con l'indicazione, per ciascun obbligo, dei nominativi dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi.

L'Allegato 4 è un documento dinamico, al quale potranno essere apportate modifiche e aggiornamenti al mutare delle situazioni interne ed esterne, anche con riguardo agli esiti del monitoraggio di cui al punto successivo.

6.5 Monitoraggio e vigilanza

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. La verifica in ordine al rispetto degli obblighi e delle responsabilità indicate nell'allegato 4 è effettuata dal RPCT, con cadenza di norma annuale (15 dicembre). Di fatto, le attività di monitoraggio e di vigilanza sono effettuate in modo costante e in tempo reale. Nel caso di carenze, il RPCT invita il soggetto competente a provvedere agli adeguamenti, entro un termine congruo (di norma, 30 giorni) e, in caso di inerzia o permanenza dell'inadempimento, individua altro Dirigente affinché provveda alla regolarizzazione, ovvero provvede, ove possibile, direttamente, effettuando, comunque, le dovute segnalazioni.

La verifica sull'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza costituisce inoltre uno degli item del controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Segretario Generale ai sensi della normativa in materia e del vigente Regolamento dei controlli interni.

6.6 Accesso civico

6.6.1 Contesto normativo: l'art. 5 del D. Lgs n. 33/2013, nel testo modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, prevede: al comma 1 *«L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle*

Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione»; al comma 2 «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis».

L'ANAC in sede di «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D. Lgs. n.33/2013» definisce la tipologia di accesso civico di cui al comma 1 «semplice» e quella di cui al comma 2, «generalizzato». Sia l'una che l'altra forma di accesso non sono sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, «chiunque», cioè può presentare la richiesta ai sensi dei rispettivi commi del succitato art. 5.

L'accesso «generalizzato» incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, comma 3.

Le due forme di accesso civico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 sono da tenere distinte rispetto all'«accesso documentale» di cui alla Legge n. 241/1990, che ha come presupposto la titolarità da parte del richiedente di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». In proposito l'ANAC, nelle linee guida sopra citate, evidenzia che il bilanciamento fra gli interessi in gioco è ben diverso nel caso dell'accesso documentale dove la tutela può consentire un accesso più in profondità e, nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità.

6.6.2 Modalità organizzative: al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico, l'Ente ha provveduto a dare informazione attraverso il sito istituzionale dei contenuti della nuova disciplina normativa in materia; in questa sede si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni: la richiesta di accesso civico (semplice e generalizzato) può essere presentata all'Ufficio Protocollo, indicato sul sito, che provvede all'immediato smistamento al Dirigente competente e per conoscenza al Responsabile per la Trasparenza.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato del Dirigente competente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In coerenza con le linee guida ANAC di cui alla deliberazione n. 1309/2016, è stato istituito il registro degli accessi (semplice e generalizzato) che prevede anche l'indicazione dell'esito delle istanze. Il registro è pubblicato e aggiornato semestralmente nella Sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione di primo livello «Altri contenuti» – «Prevenzione della corruzione». Innovando rispetto agli anni precedenti – in coerenza con il PNA 2022 – nella Misura 1 si prevede la pubblicazione del 50% dei dati rispetto ai quali viene concesso l'accesso civico generalizzato.

7 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il presente Piano comprende il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, che costituisce l'**Allegato 5** al Piano medesimo.

L'Autorità Anticorruzione, nelle linee guida in materia di Codici di Comportamento di cui alla delibera n. 75/2013, sostiene testualmente: «L'adozione del Codice di Comportamento da parte di ciascuna Amministrazione rappresenta una delle «azioni e misure» principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera della Commissione n. 72 del 2013. A tal fine, il Codice costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ogni Amministrazione» e ancora: «L'individuazione nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione può essere considerato, per certi versi, preliminare alla specificazione, proprio con riferimento a tali uffici e alla loro tipologia, di una serie di obblighi di comportamento in sede di adozione del Codice di Comportamento, realizzando in tal modo un opportuno collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano medesimo. Collegamento che – si ribadisce – è di particolare rilevanza anche in sede di individuazione di ulteriori misure da introdurre nella progressiva elaborazione degli strumenti di contrasto alla corruzione».

È in ogni caso, necessaria una stretta correlazione tra *specifiche* misure di prevenzione e *specifiche* regole di comportamento, attagliate alla peculiarità dell'Ente.

Le misure ulteriori di natura comportamentale pertanto, in tal senso, i contenuti del Codice, con la finalità intesa non solo alla prevenzione del comportamento delittuoso, ma anche ad incidere su quei fenomeni, meno gravi, ma forse più generalizzati, che generano, in ogni caso, il non ottimale funzionamento dell'organizzazione comunale.

Un ulteriore aspetto riguarda il raccordo tra norme di comportamento e sistema sanzionatorio. L'ANAC, sempre nella precitata delibera, afferma: *«In sede di predisposizione del Codice, l'Amministrazione può specificare, in corrispondenza di ciascuna infrazione, il tipo e l'entità della sanzione disciplinare applicabile, individuata tra quelle previste dalla Legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, oltre a quelle espulsive nei casi indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 16 del Codice Generale. Giova precisare che non si tratta di introdurre nuove sanzioni, ma soltanto e ove necessario di articolare, in relazione alle violazioni dei singoli obblighi contenuti dal Codice di Comportamento, le sanzioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; e ciò al solo fine di limitare il potere discrezionale dei Responsabili degli Uffici per i procedimenti disciplinari, a tutela dei singoli dipendenti. È difficilmente contestabile, infatti, che le violazioni del Codice di Comportamento possano essere contemplate già nelle previsioni della Legge e della contrattazione collettiva».*

In coerenza con le previsioni normative e le indicazioni dell'ANAC, il Codice di Comportamento è stato inserito fra le misure obbligatorie del PTPCT con previsione di azioni «di sviluppo» del documento; in proposito si precisa che l'attività di monitoraggio ivi prevista (e attuata a decorrere dal 2016) consente di verificare la necessità di aggiornamento anche con riferimento all'introduzione di norme di comportamento ulteriori, con ciò attestando il carattere dinamico del documento al verificarsi dei presupposti che ne rendono necessario l'aggiornamento. Già nell'anno 2024 si è proceduto all'aggiornamento dello stesso al fine di renderlo coerente con il DPR n. 81/2023. Proseguita nel corso del 2025, l'attività di monitoraggio ha dato esito negativo.

8 COLLEGAMENTO DEL PTPCT CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza deve essere strettamente collegato con gli strumenti di programmazione strategico-gestionale dell'Ente. Conseguentemente, devono trovare collocazione, sia nel Documento Unico di Programmazione (DUP), sia nel PTPCT, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Deve, inoltre, essere assicurato il collegamento fra gli obiettivi e, quindi, le misure di prevenzione contenute nel PTPCT e il ciclo della performance, attraverso la traduzione delle misure di prevenzione, quanto meno delle più significative, in obiettivi concreti e comuni a tutti i Settori, da inserire nel Piano Esecutivo di Gestione approvato ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000. In tal modo, la valutazione della performance terrà conto anche dei risultati conseguiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il collegamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione strategico-gestionale dell'Ente è stato attivato nel 2016 e viene attuato ogni anno.

9 MONITORAGGIO DEL PTPCT

L'azione di monitoraggio riguarda le fasi di gestione del rischio e l'attuazione delle misure di prevenzione adottate ed è condotta dai Dirigenti di struttura, ciascuno per quanto di competenza, con la collaborazione dei dipendenti loro assegnati.

La cadenza del monitoraggio è indicata nel presente PTPCT con riferimento a ciascuna misura di prevenzione obbligatoria (cadenza semestrale o annuale).

L'esito del monitoraggio è ricondotto alla Relazione che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione.

Detta relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» e copia della stessa deve essere trasmessa al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, all'Organismo Indipendente di valutazione. La relazione è altresì trasmessa ai Dirigenti e ai Titolari di Posizione Organizzativa in relazione al ruolo da essi svolto nelle strategie di prevenzione della corruzione, come definito nel presente PTPCT.

Sono state effettuate le seguenti azioni sul PTPCT 2025/2027:

- Monitoraggio a cadenza semestrale sulla pubblicazione dei dati, ad esito dei quali nessuna criticità è stata rilevata;
- Verifica di eventuali situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: i controlli delle autocertificazioni non hanno accertato nessuna violazione;
- Verifica di n. 2 segnalazioni relative a violazioni del Dpr 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente, con accertamento di n. 2 violazioni delle suddette norme;
- Monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi rispetto ai tempi previsti, con verifica del rispetto dei tempi procedurali.

10 RESPONSABILITÀ

A fronte delle prerogative attribuite sono previste:

- Responsabilità a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
In particolare, l'articolo 1 della Legge n. 190/2012:
 - al comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1;
 - al comma 14, individua inoltre un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo;
 - l'art. 19 comma 5 lett. b) del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 stabilisce che l'Autorità Nazionale Anticorruzione «salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza o dei Codici di Comportamento». In proposito si rinvia al Regolamento approvato dall'ANAC nella seduta del 9 settembre 2014.
- Responsabilità a carico del RPCT e dei Dirigenti con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:
 - l'art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che «l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili». In proposito si rinvia al «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97», approvato dall'ANAC nella seduta del 16 novembre 2016.
- Responsabilità a carico dei dipendenti, compresi i Dirigenti:
in proposito, l'art. 1, comma 14, della L. n. 190/ 2012 dispone che «La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare».

11 AGGIORNAMENTI AL PTPCT E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

Il PTPCT viene aggiornato ogni anno entro i termini di legge dalla Giunta Comunale, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Prima di procedere all'aggiornamento, occorre darne pubblico avviso sul sito istituzionale dell'Ente, con invito ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle associazioni di consumatori e utenti a far pervenire al RPCT suggerimenti e/o proposte mediante utilizzo di modello predisposto dal Responsabile medesimo.

L'Amministrazione, tenuto debitamente conto dell'esito delle consultazioni effettuate, provvede alla successiva approvazione.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione (art. 1, comma, 10 lett. a) della L. n. 190/2012).

